

soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni.

Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un'equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.

Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni.

Il Conciliatore, sentite le parti e vista l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della controversia, dichiara concluso il procedimento per mancato accordo.

Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.

Roma, 5 settembre 2006

PARTE ISTANTE

F.to Massimo Krogh

F.to Stefano Scoca

F.to Luigi Chiappero

F.to Maria Turco

F.to Nicoletta Piergentili Piromallo

CONTROPARTE

F.to Mario Gallavotti

IL CONCILIATORE

F.to Angelo Piazza

Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell'Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 5 settembre 2006 al numero 1314